



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ORAZIO LAZZARINO"

Via del Torrente, 59 – Fraz. GALLICO - 89135 REGGIO CAL. TEL. 0965/370030 - 373590

Cod. Fisc. 92081790807 Cod. Scuola RCIC804004 Cod. Tesoro B09

E – Mail: rcic804004@istruzione.it - E – Mail (PEC): rcic804004@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://www.icgallico.edu.it> - Codice Univoco Ufficio UFEEHP

I.C. "O. LAZZARINO"- RC - GALLICO
Prot. 0008928 del 24/10/2024
I-1 (Uscita)

A tutto il personale
Docente e ATA
Al DSGA

Circolare N. 42

Oggetto: Modalità di fruizione dei Permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33 L. 104-1992

In merito alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Le giornate di permesso, andranno richieste, utilizzando la modulistica presente sulla piattaforma ARGO.

➤ Solo in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del

giorno in cui il dipendente utilizza il permesso ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Nei casi in cui la fruizione dei permessi non rivesta carattere di sistematicità (fruizione di tre giorni al mese), il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente. Contestualmente alla comunicazione in segreteria, il personale beneficiario dovrà comunicare l'assenza ai coordinatori di plesso interessati.

Per il personale docente, si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “.... **devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**”.

➤ **Permessi Legge 104 per assistere due persone disabili**

Il lavoratore ha il diritto di assistere **più persone disabili**, cumulando i relativi permessi, se si tratta dei seguenti **familiari**:

- il coniuge, il partner dell'unione civile o il convivente;
- un parente o affine entro il 1° grado;
- un parente o affine entro il 2° grado, se i genitori o il coniuge/partner/convivente - del disabile hanno compiuto i 65 anni; oppure sono affetti da patologie invalidanti; o sono deceduti o mancanti.

Il **cumulo** è consentito, però, solo se la presenza del lavoratore è necessaria per l'assistenza di ciascun disabile in **momenti diversi**. Pertanto, il dipendente non può **cumulare i permessi Legge 104** se altre persone possono fornire l'assistenza, oppure se lo stesso lavoratore può, secondo la natura della disabilità, assistere adeguatamente più persone nel corso dello stesso periodo.

Si considera necessaria l'assistenza disgiunta, nei confronti di due o più disabili, quando la stessa può essere assicurata **solo** con modalità ed in **tempi diversi**: in pratica, l'assistenza deve essere esclusiva e continua per ciascuno dei disabili nelle situazioni in cui l'assistenza congiunta risulterebbe inadeguata.

Se il lavoratore deve assistere due o più disabili deve presentare **tante domande** quanti sono i familiari per i quali chiede i permessi. Deve poi allegare alle domande, oltre alle certificazioni relative alla natura dell'handicap posseduto, una **dichiarazione di responsabilità** sulle circostanze che giustificano la necessità di **assistenza disgiunta**.

➤ **Personale ATA - permessi per legge 104 anche a ore**

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

Il lavoratore (appartenente al personale ATA), perciò, **potrà assentarsi per l'intera giornata lavorativa** (come previsto dalla legge) **o solo per alcune ore della stessa**. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.

Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, **fruizione c.d. mista**, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò

in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Si ricordano, in merito alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92, le seguenti indicazioni operative:

➤ ***Conferma dell'istanza presentata in precedenza***

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente.

➤ ***Prima istanza***

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

➤ ***Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92***

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si rendere noto, infine, che il nostro Istituto, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuto a comunicare annualmente (entro il 31 Marzo) al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore, essendo autorizzato, per disposizione espressamente prevista dalla sopra citata normativa, al trattamento di tali dati sensibili e alla loro conservazione per un periodo massimo di gg. 30 dall'invio.

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato al rispetto della normativa e delle disposizioni suesposte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Gueli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993.